IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l'art. 19, comma 9 del C.C.N.L., Comparto Scuola, 1994/1997 che prevede, per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, la fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;

VISTO

l'art. 25 del medesimo C.C.N.L. ed in particolare le norme contenute nei commi 1 e 2 che prevedono, rispettivamente, l'estensione al personale assunto a tempo determinato, delle disposizioni in materia di ferie stabilite a favore del personale assunto a tempo indeterminato; nonché, qualora la durata del rapporto sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, la liquidazione delle stesse al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico;

VISTO

l'accordo di interpretazione autentica dell'art. 19 citato, per la parte che riguarda la fruizione delle ferie da parte del personale docente a tempo determinato pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 231 del 3 ottobre 1997, che, stabilendo in premessa la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, legittima il pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto, anche nel caso in cui il docente non abbia chiesto di fruirne durante il predetto periodo;

VISTI

l'art. 527 del D.Lgsl. 16 aprile 1994, n. 297 che al comma 3 disciplina le modalità per la liquidazione delle competenze relative alla partecipazione agli esami per il personale docente con contratto di supplenza annuale che abbia iniziato il servizio dopo il 1 febbraio e le circolari ministeriali in materia;

VISTA

la C.M. n. 8 del 12 febbraio 2002 del Ministero dell'Economia e della Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza;

ATTESTATO

che il personale docente a tempo determinato di cui all'unita tabella predisposta dalla Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro, per ragioni strettamente attinenti al servizio, non ha potuto fruire delle ferie maturate, ovvero non ha fatto richiesta di fruirne nel periodo di sospensione delle lezioni, intercorso durante la durata del rapporto di lavoro con questa istituzione scolastica;

ATTESTATO

che con tutti i docenti di cui all'unita tabella sono stati stipulati i contratti individuali di lavoro a tempo determinato, a suo tempo inviati alla Ragioneria provinciale dello Stato;

VISTA

la documentazione agli atti di questa Istituzione scolastica;

DECRETA

Al personale docente assunto fino al termine delle attività didattiche, indicato nell'elenco di cui all'allegata tabella, è riconosciuto, per i giorni previsti nella medesima tabella, il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, ovvero per la partecipazione agli esami.

La predetta tabella costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria provinciale dello Stato per la verifica di legalità ed alla Direzione provinciale dei servizi vari per il pagamento.

Sono fatti salvi eventuali conguagli conseguenti a rettifiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Al presente decreto viene allegata la seguente documentazione:	
a)	n
b)	n
c)	n
d)	n